

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 30/CGF – RIUNIONE DEL 26 SETTEMBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Tartaglia Prof. Paolo - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.S.D. CASOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PERROTTA FRANCESCO SEGUITO GARA CASOLI/REAL MONTECCHIO DEL 14.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008)

Con atto tempestivo la società A.S.D. Casoli proponeva ricorso avverso la decisione di cui in epigrafe.

Al 12° del secondo tempo, della gara Casoli/Real Montecchio disputata il 14.9.2008, il calciatore Perrotta Francesco numero 7 del Casoli, a giuoco fermo colpiva violentemente con una gomitata al volto un calciatore avversario.

L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Casoli chiedendo la riduzione della squalifica sul presupposto che il calciatore nella circostanza risentiva di un litigio con il proprio allenatore, evidenziando altresì gli ottimi precedenti disciplinari del calciatore stesso.

In buona sostanza la parte ricorrente pur censurando la reazione tenuta dal proprio tesserato, chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva.

Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Perrotta ha colpito volontariamente, e con violenza, nonchè a giuoco fermo un avversario.

Conseguenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi previsti dall’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S., correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Casoli di Casoli (Chieti).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2) RICORSO DELLA POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PECORINO ANTONIO SEGUITO GARA BUDONI/VILLACIDRESE DEL 14.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008)

La Pol. Budoni ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara contro la Villacidrese disputata in data 14.9.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Pecorino Antonio in conseguenza del comportamento tenuto verso un avversario che è consistito in una gomitata al volto.

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la società Budoni ha sostenuto che il calciatore avrebbe tenuto un comportamento antisportivo ma non violento, non essendoci la volontarietà di colpire l'avversario.

Il ricorso è infondato.

Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento violento tenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento e non solo antisportivo con la conseguente applicazione dell'art.19 comma 4 lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Budoni di Budoni (Otranto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Nicolò - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €5.000,00 CON DIFFIDA;**
- **DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 C.G.S. FINO AL 15.10.2008 INFLITTA AL SIG. L'AMICO GIUSEPPE;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 6 (SEI) GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BRUNO DANIELE, SEGUITO GARA FRANCAVILLA/NOCERINA DEL 7.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 10.9.2008)

Con decisioni del 10.9.2008 pubblicate e motivate con Com. Uff. n. 21, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha emesso le seguenti sanzioni:

- 1) ammenda di €5.000,00 e diffida al campo di gioco alla società F.C. Francavilla;
- 2) inibizione sino al 15.10.2008 al dirigente signor L'Amico Giuseppe;
- 3) squalifica per sei gare effettive al calciatore Bruno Daniele.

Avverso tali provvedimenti, con atto del 16.9.2008, la F.C. Francavilla ha proposto reclamo chiedendo la riduzione dell'ammenda e la revoca della diffida per la società, la riduzione dell'inibizione per il dirigente e, infine, la riduzione della squalifica per il calciatore.

La società reclamante motivava tali richieste, denunciando, in primo luogo, la eccessività dell'ammenda e della diffida, tenuto conto che la terna arbitrale non ha subito alcuna conseguenza fisica né alcun danno all'autovettura su cui viaggiava la stessa. Sul punto la reclamante si doleva, anche, del comportamento tenuto dai tifosi ospiti non evidenziato e censurato dagli atti ufficiali di gara.

Con secondo motivo di ricorso, pur censurando l'atteggiamento offensivo del dirigente L'Amico nei confronti dell'assistente arbitrale, evidenziava che lo stesso non aveva tenuto alcun comportamento minaccioso verso la terna arbitrale.

Attraverso il terzo gravame, infine, pur ammettendo, in parte, la responsabilità del proprio calciatore, che si era lasciato andare ad una infelice espressione nei confronti dell'arbitro per una sconfitta maturata nei minuti finali, ha precisato comunque che la stessa non sarebbe stata sorretta dall'intenzione di esercitare una discriminazione territoriale nei confronti dello stesso.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla F.C. Francavilla in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara.

Nel merito la C.G.F., quanto alla doglianza relativa alla ammenda ritenuta eccessiva e sproporzionata ai fatti, ritiene equa la sanzione di € 3.000,00. Infatti, come risulta dalla lettura dei rapporti ufficiali di gara, l'atteggiamento tenuto dai sostenitori ospitanti si è concretizzato attraverso una serie di manifestazioni offensive, ingiuriose ed irrispettose all'indirizzo della terna arbitrale. È pur vero, però, che le stesse non hanno avuto alcuna conseguenza fisica né tantomeno materiale, non avendo riportato, l'autovettura nella quale avevano preso posto gli ufficiali di gara, danni sebbene colpita con un violento pugno al finestrino. Risulta irrilevante quanto prospettato dalla reclamante in ordine ai comportamenti dei quali si sarebbero resi autori i sostenitori della squadra avversaria, asseritamente non rilevati dal Direttore di Gara, che, oltre a costituire circostanze estranee al presente procedimento, sono stati comunque sanzionati dal Giudice Sportivo.

Quanto alla posizione del dirigente L'Amico, il proposto appello non può trovare accoglimento in quanto lo stesso si è reso responsabile di un'attività minacciosa e offensiva nei confronti dell'arbitro e dell'assistente arbitrale, come è chiaramente riportato nei referti, atti a cui l'art. 35 comma 1.1 C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata.

Quanto, infine, al gravame riguardante la squalifica a sei gare inflitta al calciatore Bruno Daniele, le doglianze sono infondate.

Le offese pronunciate per la loro natura denunciano la volontà dell'autore non solo di ingiuriare il direttore di gara ma di aggravare l'offesa evidenziandone l'appartenenza ad uno specifico ambito territoriale che l'autore, alla luce del binomio utilizzato, disprezza. Pertanto, il Giudice Sportivo ha correttamente qualificato la fattispecie e la relativa aggravante ed applicato la conseguente sanzione.

Per questi motivi la C.G.F ritiene di dover separare il reclamo presentato dall'F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni (Potenza) in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:

- a) accoglie quello relativo all'ammenda che riduce ad €3.000,00 con diffida;
- b) respinge quello relativo all'inibizione inflitta al sig. L'Amico Giuseppe;
- c) respinge quello relativo alla squalifica inflitta al calciatore Bruno Daniele.

Dispone restituirsi la tassa relativa al reclamo sub a) e addebitarsi, in quanto non versate, quelle relative ai reclami sub b) e c).

4) RICORSO DELL' A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DEL C.G.S. PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. DISTANTE ANTONIO;**
- SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GALLO SALVATORE;**
- AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA (BR)/MATERA DEL 14.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008)**

Con decisioni contenute nel Com. Uff. n. 25 del 14.9.2008, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha emesso le seguenti sanzioni:

- 1) ammenda di €1.000,00 alla società A.S.D. Francavilla Calcio;
- 2) inibizione per tre gare al dirigente Distante Antonio;
- 3) squalifica per quattro gare effettive al calciatore Gallo Salvatore.

Con atto del 24.9.2008, la A.S.D. Francavilla Calcio ricorreva a questa Corte chiedendo l'annullamento o in subordine la diminuzione dell'ammenda, la riduzione della squalifica inflitta al dirigente Distante ed, infine, la riduzione della sanzione comminata al calciatore Gallo.

Preliminarmente la Corte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla A.S.D. Francavilla Calcio in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara.

Nel merito la C.G.F. ritiene congrua la sanzione dell'ammenda in considerazione della reiterata condotta violenta (lancio di sputi) posta in essere dai sostenitori locali all'indirizzo di un assistente arbitrale, come risulta in modo chiaro dalla lettura dei rapporti ufficiali. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all'accertamento dei fatti, le allegazioni difensive, tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito al loro accadimento.

Quanto alla posizione del dirigente Distante Antonio, v'è da rilevare, preliminarmente, che allo stesso è stata inflitta, erroneamente, la inibizione per tre giornate laddove la stessa è applicabile unicamente a tempo, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) C.G.S., in ragione dell'attività prestata dallo stesso, coincidendo il termine delle tre giornate, decorrente dalla pubblicazione del Com. Uff. in data 17.9.2008, con il 6.10.2008.

In tale periodo, era preclusa al dirigente qualsiasi attività.

Quanto, infine, alla doglianza relativa alla squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Gallo Salvatore, il reclamo è meritevole di accoglimento. Gli addebiti contestati al Gallo hanno un rilievo diverso, ed in un certo senso meno grave, da quello che appare dalla descrizione operata dal Giudice Sportivo. Infatti, dai chiarimenti forniti telefonicamente dall'arbitro, è emerso che lo stesso si avvicinava al calciatore antagonista che, mentre si trovava a terra fuori dal campo perché scivolato, tratteneva il pallone non permettendo la sollecita ripresa del gioco. In tale frangente il Gallo, nel tentativo di rimpossessarsi del pallone stesso, che non veniva lasciato, dava un lieve colpo al viso, di talché l'ipotesi contestata può essere sanzionata con il minimo edittalmente previsto, quindi con tre giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F ritiene di dover separare il reclamo presentato dall'A.S.D. Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi) in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:

a) respinge quello relativo alla inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 3 gare effettive (*rectius* fino al 06.10.2008) inflitta al sig. Distante Antonio;

b) accoglie parzialmente quello relativo alla squalifica inflitta al calciatore Gallo Salvatore, riducendola a tre giornate effettive di gara;

c) respinge quello relativo all'ammenda inflitta alla società A.S.D. Francavilla Calcio.

Dispone l'addebito delle tasse non versate relative ai reclami sub a) e c) nonché la restituzione di quella relativa al reclamo sub b).

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 5 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete